

Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 maggio 2004, n. 110

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

CAPO IV

Articolo 17

Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

(1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 34 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 con decorrenza dal 06.10.2011 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza, è stato poi così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 14.09.2015, n. 149 con decorrenza dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1 del medesimo decreto modificante.